

## IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 2017 / 2019

*tra*

la Società AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A., con sede in Verona, via Flavio Gioia n° 71, rappresentata da: Andoni Armentia Amentegui, Andrea Avesani, Giuseppe Capparelli e dall'Avv. Adriano Barone

*e*

le Rappresentanze Sindacali aziendali:

FILT-CGIL, rappresentata da Mauro Bellin e Alfredo De Vito;

FIT-CISL, rappresentata dai Sigg. Giovanni Mannozi e Marta Modica;

UIL-TRASPORTI, rappresentata dai Sigg. Giogio Bogoni e Claudio Francescato;

SLA-CISAL, rappresentata dai Sigg. Eugenio Caliarì e Massimo Guerra;

UGL TRASPORTI AT, rappresentata dai Sigg. Riccardo Battistoni e Fabio Micheletti.

### ***Premesso che:***

- come stabilito dall'art. 46 del vigente CCNL, la contrattazione di secondo livello aziendale con contenuti economici basati sul premio di produttività e redditività persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
- fermo il riconoscimento del diritto dovere dell'Azienda di individuare gli obiettivi strategici, economici e organizzativi societari, i percorsi debbono essere discussi con le parti sociali individuando soluzioni atte a migliorare lo status quo dei lavoratori, avvalendosi dell'apporto delle esperienze del mondo del lavoro e dei lavoratori medesimi, senza per altro minimamente modificare ciò che la Società ha individuato;
- il presente Accordo Aziendale è sottoscritto tra le parti per una durata di tre anni, recependo ed attuando quanto stabilito al punto 6 dell'Accordo Interconfederale del 9 Marzo 2018 ed art. 46 lettera "B" del CCNL di riferimento rinnovato il 29 luglio 2016;
- il CCNL permette, altresì, di definire nell'ambito della contrattazione aziendale, modalità gestionali e organizzative che permettano un recupero di produttività attraverso diverse modalità gestionali;
- i processi aziendali sono gestiti all'interno di un Sistema di Gestione Aziendale che è stato convalidato dalla Certificazione ISO 9001 - ISO 14001 - Responsabilità Sociale SA 8000 - Certificazione sulla Sicurezza 18001;
- le parti stipulanti si impegnano a confrontarsi periodicamente o a specifica richiesta di una delle stesse in seno alla commissione trattante, per valutare congiuntamente gli effetti pratici conseguenti all'applicazione progressiva del presente accordo per eventuali aggiustamenti/correttivi; il confronto tra le parti in ordine all'interpretazione del dettato contrattuale si ispirerà necessariamente ai principi della buona fede e del rispetto reciproco, ritenendo preliminarmente condiviso l'assunto delle necessità che

l'applicazione dell'accordo sia improntato ai criteri della gradualità, della sperimentazione e della verifica;

- in ogni caso la Commissione Trattante si incontrerà con cadenza almeno trimestrale con le OO.SS. per approfondire le possibili problematiche di tipo organizzativo/gestionale.

**Considerato che:**

- il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale, anche in conformità a quanto stabilito dall'accordo interconfederale del 9 marzo 2018;
- l'ambito della trattativa è definito dal punto "B" dell'art.46 del vigente CCNL;
- dal testo dell'articolo si ricava che si deve procedere alla definizione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità;
- l'aumento della produttività rappresenta un miglioramento del rapporto tra i ricavi realizzati e i costi sostenuti nel processo produttivo aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato,

**le parti convengono:**

**1. ORARIO DI LAVORO - IMPIEGATI DI SEDE**

A decorrere dal 1° luglio 2018 l'orario di lavoro degli impiegati sarà il seguente:  
dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.00/9.30 alle ore 17.00/19.00, ed un intervallo di 30/60 minuti timbrato ma non retribuito tra le ore 13.00 e le ore 14.00;  
il venerdì: dalle ore 8.30/9.30 alle ore 13.30/14.30.

**2. VESTIARIO**

Ridefinizione della fornitura del vestiario al personale dipendente che ne ha diritto raddoppiando il periodo di durata della fornitura attuale ad eccezione delle forniture quadriennali che manterranno invece l'attuale durata. E' prevista la sostituzione del vestiario in caso di usura.

**3. PRESTITI**

Ridefinizione della quota a disposizione dei prestiti che verrà rideterminata nel limite di € 500.000,00 dal 1° gennaio 2018.  
Viene prevista l'erogazione di prestiti P.E. (Particolari Evenienze) per un importo massimo di € 2.000,00 e con restituzione in n° 10 rate mensili al personale dipendente in servizio che non abbia TFR accantonato a garanzia. Tale tipologia di prestito potrà essere riconosciuta, oltreché per le motivazioni indicate nel presente Regolamento per l'erogazione dei prestiti PE, anche per motivi personali che dovranno in ogni caso essere condivisi ed accettati dalla Società.

**4. FERIE**

Programmazione per il personale impiegatizio di sede di un periodo di ferie di 5 (cinque) giornate lavorative consecutive dopo quella di ferragosto (15 agosto); 3 (tre) giornate lavorative consecutive successive alla festività di S. Stefano (26 dicembre); 4 (quattro) giornate complessive tra le giornate lavorative successive alla festività del 25 aprile, 1° maggio, 21 maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, qualora le festività coincidano con il venerdì, sabato o domenica, l'assegnazione delle giornate sarà su quelle lavorative antecedenti la festività stessa. Tali ulteriori 4 (quattro) giornate, qualora non venissero individuate previo esame congiunto con le OO.SS. Aziendali, verranno individuate dalla Società entro il mese di marzo di ogni

anno. Per i suddetti periodi i responsabili delle strutture aziendali programmeranno, a rotazione tra i dipendenti, la presenza di un numero minimo di personale.

## 5 **CRAL**

Si ridefinisce il valore complessivo dell'intera quota erogata annualmente dalla Società in € 30.000,00.

Il presidente del CRAL avrà il supporto della Società per le attività di amministrazione e controllo economico.

Si definisce che il CRAL a decorrere da 1° gennaio 2018 si accollerà la quota del 100%, delle spese di gestione amministrativa ordinaria (consumo di energia elettrica, gas, acqua, informatica utenti e telefonia, manutenzione macchine per ufficio/fotocopiatrice, manutenzione automezzi, carburante e pedaggi autostradali). Al termine dei lavori di ristrutturazione in corso verrà assegnato un ufficio nella zona di Verona Sud (Palazzina C o Palazzina Blu) per le attività che verranno svolte direttamente dai Soci con propria organizzazione.

## 6. **STERILIZZAZIONE DI ACCORDI AZIENDALI E TRASFORMAZIONE DELLA QUOTA IN "AD PERSONAM"**

Si stabilisce che gli effetti dell'accordo del 02/10/1984 (voce retributiva: "Superm/ad pe"), dell'accordo integrativo aziendale del 03/12/1999 e dei precedenti accordi, che definiscono e regolano la voce di retribuzione "Acc. Az. '99", sono disdettati e la voce di retribuzione verrà definitivamente soppressa con effetto dal 1° settembre 2018. Dal 1° settembre 2018 verrà erogata ad ogni dipendente oggi in servizio a tempo indeterminato una quota di "ad personam" identificata con voce "Superminimo ad personam Acc. Az. '2017", non assorbibile, di importo fisso e definito.

Si stabilisce che gli effetti dell'accordo integrativo aziendale del 20/03/1997, dell'accordo integrativo aziendale del 15/04/2009 dei precedenti accordi (dell'Accordo 18/04/1997, dell'Accordo 19/07/2001 ed altri) e dell'accordo aziendale del 13/11/2013, che definiscono e regolano le voci di retribuzione "accordo aziendale 20/03/97" voce 1.0290 erogato a dicembre di ogni anno, la "quota consolidata Int. Az." voce 6.0218, la "ex premio 97 - 01: acc. 15/4/09" voce 6.0219, l'"integr. Pres. Acc. 15/4/09" voce 6.0040 e le "ind.tà C.O. Helpy acc. 09 - Aus. Viab. Acc. 09 - Esat UOC Acc. 09 - C.S. Acc. 09 - Imp. Sede Acc. 09" voci 6.0040, 6.0041, 6.0043, 6.0044 e 6.0045 e dei precedenti accordi, sono disdettati e le voci di retribuzione verranno definitivamente soppresse con effetto dal 1° settembre 2018.

Dal 1° settembre 2018 verrà erogata ad ogni dipendente oggi in servizio a tempo indeterminato una quota mensile "ad personam" identificata con voce "Acc. Az. 2017", non assorbibile, di importo definito con le voci riferibili alla presenza giornaliera che verranno invece riconosciute separatamente e soltanto in caso di presenza di almeno 4 ore. Questa quota, ad eccezione delle voci riferibili alla presenza, viene erogata per 12 mensilità da gennaio a dicembre in forma anticipata rispetto alle indennità, ed incide solo sulla maturazione del TFR.

Gli importi risultanti dalla sterilizzazione come sopra definita devono intendersi come trattamento "ad personam", non assorbibile, non più modificabili in relazione a future eventuali variazioni di mansioni e/o di orario di lavoro.

## 7. PROPOSTA ECONOMICA PER IL TRIENNIO 2017 / 2019

Per il raggiungimento dei risultati, a decorrere dal 2018, verranno erogati a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato valori non parametrati e che non saranno considerati utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del t.f.r. , con le modalità e gli indicatori che verranno annualmente individuati.

Per l'anno 2017 verrà riconosciuto un importo "una tantum" di € 1.100 (lordi), tale importo verrà erogato nella mensilità retributiva successiva a quella relativa al mese di sottoscrizione del presente accordo per un importo complessivo di € 600,00 (lordi) in quanto è già stato erogato in forma anticipata, con la retribuzione del mese di settembre 2017, un valore di € 500,00 (lordi) con voce "anticipo su futuri accordi".

L'importo annuale del premio verrà erogato al personale a tempo indeterminato in servizio alla data della sottoscrizione del presente accordo (importo riproporzionato in percentuale all'effettiva prestazione svolta per il personale a tempo parziale), in dodicesimi per le frazioni d'anno in caso di cessazione o assunzione in corso d'anno, in un rateo anticipato e un saldo con le seguenti modalità:

- anticipo del 50% con la retribuzione del mese di settembre;
- saldo del 50% con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo, previa verifica dei risultati raggiunti.

Le somme relative a detto premio sono state pattuite fra le parti in forma onnicomprensiva e quindi comprendono anche l'incidenza sui così detti istituti indiretti contrattuali e legali; istituti dei quali, le parti hanno tenuto proporzionalmente conto all'atto della definizione pattizia e concordata della somma da corrispondere ai lavoratori.

\* \* \*

Si ribadisce che per il personale assunto in corso d'anno di riferimento, si provvederà a riproporzionare in dodicesimi il premio stesso relativamente ai ratei mensili di effettivo servizio prestato.

Si ribadisce che per il personale con contratto a tempo parziale e indeterminato gli importi di cui sopra saranno riproporzionati in percentuale all'effettiva prestazione svolta.

Le parti si danno atto che il premio di risultato di secondo livello 2018 e 2019 rientra nelle previsioni e nella fattispecie per l'applicazione dei benefici oggetto dello sgravio contributivo di cui alla Decreto Legge n. 50/2017 art. 55, pubblicato in Gazzetta il 24.04.2017 e precedente Legge 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 commi dal 182 al 191.

\* \* \*

Le parti attestano che:

- con il presente Accordo si è data integrale applicazione a quanto previsto dall'art. 46 del vigente C.C.N.L. per gli anni 2017, 2018 e 2019 e quindi avrà efficacia dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019;
- il Premio per il 2018 e il 2019 è variabile ed è determinato dall'andamento degli indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità aziendale che verranno individuati;
- il Premio 2018 e 2019 potrà beneficiare dello "sgravio contributivo";

- il Premio costituisce "corresponsione di voce retributiva corrisposta solo al termine di un periodo annuale";
- il Premio costituisce un "unicum" di ammontare complessivo lordo individuato nel presente accordo e pertanto la "detassazione", ove prevista, sarà applicata all'intera somma erogata per ciascuna annualità e riferita alla redditività dell'anno precedente di ciascun dipendente.


La Società procederà al deposito del presente accordo presso gli Organi istituzionali preposti entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

Le parti convengono che con il presente Accordo si è data integrale applicazione a quanto previsto dall'art. 46 del vigente C.C.N.L. per gli anni 2017, 2018 e 2019 e quindi avrà efficacia dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.


Verona, 31 maggio 2018

Per la Società AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A.:




Per le Organizzazioni Sindacali Aziendali:

FILT-CGIL




FIT-CISL



UIL-TRASPORTI



SLA-CISAL



UGL TRASPORTI A.T.

